

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 1/2020 del 9 Gennaio 2020

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

NOVITA' DALL'1.1.2020

1) PREMESSA

La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la disciplina comunitaria in materia di IVA, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie.

La nuova disciplina diviene efficace a decorrere dall'1.1.2020.

2) NUOVA DISCIPLINA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

L'art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, risultante dalle modifiche applicabili dall'1.1.2020, stabilisce la non imponibilità IVA in favore delle cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio nazionale ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, al rispetto delle condizioni seguenti:

- Soggettività passiva ai fini Iva degli operatori;
- Onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito
- Trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale
- Spostamento del bene da uno Stato comunitario all'altro.

Senza questi requisiti la cessione risulta soggetta ad imposta nel Paese del cedente.

3) PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferimento al regime di non imponibilità IVA proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 138 della direttiva 2006/112/CE.

3.1) PRESUNZIONI

A norma dell'art. 45-bis, par. 1, del Regolamento UE 282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE, in uno dei casi seguenti:

- 1) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori individuati dal Regolamento medesimo ("lettera A"), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;
- 2) oppure il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento ("lettera A"), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori anch'essi individuati dal Regolamento ("lettera B"), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;
- 3) il venditore è in possesso di:
 - a) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica:
 - la data di rilascio;
 - il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
 - la quantità e la natura dei beni;
 - la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
 - l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
 - b) nonché almeno due degli elementi di prova non contraddittori ("lettera A"), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento ("lettera A") in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori ("lettera B"), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

La dichiarazione scritta, rilasciata dall'acquirente al fornitore, deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione intracomunitaria. La presunzione può essere rifiutata dall'Amministrazione finanziaria.

3.2) ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITORI (lettera A)

L'art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011 individua, come elementi di prova della spedizione o del trasporto, i vari documenti relativi al trasporto o alla spedizione.

Si tratta, a titolo esemplificativo:

- del documento di trasporto;
- della lettera CMR firmata;
- della polizza di carico;
- della fattura relativa al trasporto aereo;
- della fattura emessa dallo spedizioniere.

3.3) ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITORI (lettera B)

Gli ulteriori elementi di prova non contraddittori, di cui all'art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011, sono rappresentati dai documenti seguenti:

- la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.